

***CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL
MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI PER LE GARANZIE
DELL'UTENZA E LA TUTELA DEI MINORI E PER GLI OBBLIGHI GENERALI
DI PROGRAMMAZIONE***

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato speciale d'oneri, di seguito capitolato, ha per oggetto la fornitura del monitoraggio dei servizi di media audiovisivi per le garanzie dell'utenza e la tutela dei minori e per gli obblighi generali di programmazione, mediante l'espletamento di una gara a procedura aperta in ambito comunitario.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario deve fornire:

- a. i dati riguardanti gli elementi della programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, mediante un monitoraggio 24 ore su 24, secondo quanto specificato nell'allegato tecnico al presente capitolato;
- b. i relativi supporti audiovisivi di registrazione dei programmi, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità). I dati delle rilevazioni effettuate sui palinsesti televisivi sono ordinati e resi disponibili all'Autorità secondo le modalità di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 3

CARATTERE DEL SERVIZIO

- 1. I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.
- 2. L'Autorità è proprietaria dei rapporti periodici oggetto del presente capitolato e potrà disporne liberamente.
- 3. L'Autorità può autorizzare, se richiesto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione acquisita nell'adempimento del contratto e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato, rendendosi responsabile per ogni violazione. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:

- a. siano, o siano state, di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
- b. siano state ottenute autonomamente da terzi;
- c. al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

5. Al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla qualità del servizio, l'aggiudicatario deve fornire, prima dell'avvio del servizio, un manuale che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e relative procedure, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali varianti apportate nel corso dell'esecuzione della fornitura.

1. Entro il termine che sarà comunicato dall'Autorità al soggetto aggiudicatario, si procede alla stipulazione del contratto.

2. Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

3. L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere ai fini della stipulazione del contratto:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8 del presente capitolato;
- all'invio della polizza fideiussoria assicurativa a copertura dei rischi di cui all'art. 12, comma 1, lett. e), punto a) del presente capitolato;
- al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
- alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
 - i. garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;

- ii. essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;
- iii. coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- iv. coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
- v. collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;
- vi. partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

4. L'aggiudicatario, sulla base di quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero al momento dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di aggiudicazione, qualora ciò avvenga prima della stipula del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile il quale, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni, deve far riferimento al responsabile all'uopo nominato dall'Autorità.

5. L'aggiudicatario deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.

6. Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.

7. Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato e non ricorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 5

DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è di trentasei mesi a decorrere dalla stipulazione dello stesso, o dall'inizio dell'esecuzione del servizio, qualora l'avvio del servizio preceda la stipula. Resta salva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori ventiquattro mesi.

ART. 6
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
2. Entro i termini di validità dell'offerta indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

ART. 7
IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale a base di gara dell'appalto pubblico del servizio di monitoraggio, delle trasmissioni dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici a diffusione nazionale, riferito agli obblighi di programmazione alla tutela dell'utenza e alla produzione audiovisiva europea, per l'intero periodo di durata contrattuale di trentasei mesi, per un importo complessivo presunto pari ad euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00), IVA esclusa, oltre ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), IVA esclusa, nel caso in cui l'Autorità eserciti la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori ventiquattro mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

ART. 8
CAUZIONE

1. Il deposito cauzionale definitivo viene fissato nel 10% dell'importo di aggiudicazione. Il deposito cauzionale definitivo resta vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.
2. Le cauzioni di cui all'art. 93, del d.lgs. 50/2016, possono essere costituite mediante uno dei seguenti modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, così come modificata dall'art. 13, comma 1, legge n. 154 del 2016:

a) fideiussione prestata da aziende di credito;

b) polizza assicurativa, rilasciata da compagnie debitamente autorizzate ed operanti nel territorio italiano.

3. Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Autorità ed entro quindici giorni dal ricevimento della relativa PEC, a versare la somma dovuta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all' art. 1944 c.c. e, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

ART. 9

PAGAMENTI

1. Per l'esecuzione dell'appalto, l'Autorità corrisponde all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione della gara con periodicità trimestrale, nella misura corrispondente al 25% della quota annuale, previa consegna da parte dell'aggiudicatario stesso dei rapporti periodici.

2. Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio, nel rispetto della normativa vigente e in assenza di penalità ai sensi dell'art. 13, viene effettuato dall'Autorità entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza, a seguito di presentazione di fattura redatta nel rispetto della normativa vigente contenente il numero del CIG ed il Codice Univoco Ufficio UFR0U4, intestata a: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636.*

3. Nel caso in cui l'Autorità applichi la penalità di cui all'art. 13, dovuta al riscontro di difformità nell'esecuzione del servizio, il pagamento verrà effettuato entro i due mesi successivi all'emissione della fattura.

4. Il pagamento è effettuato, esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), su conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche ex art. 3, del d.lgs. n. 136/2010.

5. L'aggiudicatario deve comunicare all'Autorità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario provvede, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la

risoluzione di diritto del contratto.

7. L'aggiudicatario, con tale corrispettivo, si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

ART. 10

CONTRATTO E SPESE

1. La stipula del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della documentazione eventualmente scaduta e gli accertamenti antimafia, salvo inserimento di clausola risolutiva espressa in attesa di riscontro.
2. Il presente capitolato, unitamente all'allegato tecnico, è parte integrante del contratto.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, ad eccezione dell'I.V.A., comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 11

VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, si renda necessario un aumento (o una diminuzione) delle prestazioni, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, un ampliamento (o una diminuzione) delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di quindici giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.
4. In tal caso all'aggiudicatario spetta il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.
5. È, altresì, facoltà dell'Autorità richiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

ART. 12

RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:

a) usare, nell'espletamento del servizio, la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;

b) mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;

c) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato;

d) assumere ogni responsabilità per infortuni e danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;

e) mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:

- a prestare una polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta in misura del 10% del prezzo dell'importo di aggiudicazione;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- assicurare alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 13
PENALITÀ

1. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto ed, in particolare, in caso di rilevazione di errori nella compilazione dei rapporti periodici e di mancato rispetto della tempistica prevista nell'Allegato tecnico relativamente alla consegna dei dati e dell'eventuale documentazione e ai livelli di qualità del servizio, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale compresa tra un minimo dello 0,1% fino ad un massimo del 10% dell'importo di aggiudicazione, causa di risoluzione di diritto del contratto.
2. La quantificazione dell'importo di ciascuna penale, compresa tra il minimo ed il massimo di cui al comma 1, è determinata secondo il criterio della moltiplicazione dell'importo minimo per il numero ordinale progressivo di ciascuna penale.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore a mezzo PEC.
4. L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
5. L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

ART.14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento, nonché nelle ipotesi declinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.
2. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
3. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipula del contratto, l'Autorità procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatte salve le richieste di risarcimento danni.

ART.15
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il

contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo PEC senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nell'ipotesi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

- a) le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
- b) qualora nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
- c) il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
- d) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
- e) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- f) nel caso di subappalto e cessione del contratto e/o revisione del prezzo;
- g) nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'articolo 13.
- h) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

2. In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione.

ART.16 **RECESSO**

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale al ruolo istituzionale dell'Autorità.

2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.

3. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio, nonché in caso di sopravvenute superiori ragioni di interesse pubblico.

4. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data del recesso.

5. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:

a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;

b) spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 17

ESECUZIONE IN DANNO

1. Fatti salvi le ipotesi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità può sostituirsi all'aggiudicatario nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 18

CESSIONE E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

ART. 19

REVISIONE DEI PREZZI

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a trentasei mesi non è ammessa la revisione dei prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

ART. 20

PRIVATIVE E BREVETTI

1. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

ART. 21

PATTI D'INTEGRITÀ - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. All'Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il RUP ed il Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità non lecita.

ART. 22

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità o che comunque non possano essere decise da arbitri, il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge 31 luglio 1997 n. 249 dell'art. 135 comma 1, lett b), del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n.104.

ART.23

OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

1. L'impresa, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ed in particolare:

- a) al decreto legislativo 50/2016, in materia di appalti pubblici e s.m.i.;
- b) al regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni approvato con delibera n. 17/98 e s.m.i.
- c) alle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità dello Stato.

ART. 24

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nell'allegato tecnico si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.